

OGGETTO: MODIFICA ART. 9 DEL CONTRATTO

PREMESSO CHE

Ai fini di un corretto svolgimento delle funzioni dell'ufficio scrivente, è necessario adeguare il contratto agli obblighi risultanti dall'accordo regionale pagamenti DCA n. U00308/2015;

che ogni modifica contrattuale deve essere comunicata per iscritto all'altra parte contrattuale;

per tal motivo si inoltra a questa rispettabile società HOLOGIC addendum atto ad integrare il contratto stipulato avente ad oggetto "l'affidamento ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) del d.lgs 50/2016 alla r.t.i. società HOLOGIC ITALIA S.R.L. capogruppo (mandataria) e la società servizi diagnostici s.r.l. (mandante) per la fornitura di un sistema automatico manuale e monotest per la ricerca molecolare del virus sars-cov-2 su tamponi nasofaringei e salivari, occorrente alla UOSD Microbiologia E Virologia, EMERGENZA COVID-19 CIG: 9076022A48", precedentemente inoltrato, da inviarsi nuovamente firmato digitalmente agli scriventi Istituti;

all'interno del contratto è presente l'art 9 rubricato "fatture e pagamenti";

l'art 9 rubricato "fatture e pagamenti" del contratto, per mero errore non contiene il riferimento all'accordo regionale pagamenti di cui al DCA n. U00308/2015;

SI RENDE NECESSARIO

integrare le disposizioni contrattuali con il riferimento a predetto accordo DCA n. U00308/2015;

Con il presente accordo si sostituisce il contenuto dell'art 9 con il seguente:

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento fattura, comunque secondo quanto evidenziato nel disciplinare di gara. Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei con-tributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
3. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato del-le eventuali penali applicate in compensazione, fatta comunque salva l'applicazione delle ritenute di legge.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note, all'Ufficio risorse economiche de-gli Istituti (pec: ragioneria@cert.ifo.it), le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, da parte del Committente, con lettera racco-mandata a/r.

6. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese l’Affidatario dovrà emettere fattura in modalità elettronica mediante Sistema di Interscambio (SDI) ed intestate a IFO – Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma, Codice Fiscale C.F. 02153140583, P.I. 01033011006, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il Codice IPA UFWFGB, CIG: xxxxxxxxxxxx, il numero dell’ordine e l’oggetto dell’appalto e la descrizione analitica della prestazione oggetto di fatturazione con espresso ri-ferimento al periodo cui si riferisce. In difetto anche di una sola delle predette indicazioni la fattura verrà bloccata e dovrà essere emessa corrispondente nota di credito.

7. La fattura dovrà inoltre contenere l’annotazione, qualora dovuta, “scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972” così che l’IVA addebitata nelle fatture dal Fornitore sia versata dall’Agenzia direttamente all’Erario. Ciò in adempimento alla L. n. 96 del 21/06/2017 che ha previsto l’applicazione alle Agenzie Fiscali del c.d. “Split Payment”.

8. L’Operatore economico espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la disciplina uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite.